

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Premessa | 5 |
| Capitolo 1- La definizione dei P.C.T.O. | 6 |
| Capitolo 2 - Le fonti normative dei P.C.T.O. | 10 |
| Capitolo 3 - Gli aspetti normativi per la gestione dei percorsi formativo-lavorativi dei P.C.T.O. | 13 |
| 3.1. La natura del lavoro nei P.C.T.O. | 14 |
| 3.2. Le figure coinvolte nel P.C.T.O. | 15 |
| 3.3. Le caratteristiche dello studente | 17 |
| 3.4. Le caratteristiche del Soggetto Ospitante | 18 |
| 3.5. Le caratteristiche del tutor esterno | 19 |
| 3.6. La documentazione principale in ambito P.C.T.O. | 20 |
| 3.7. Obbligatorietà del P.C.T.O. per lo studente | 21 |
| 3.8. La consistenza oraria del P.C.T.O. | 22 |
| 3.9. La calendarizzazione dei P.C.T.O. | 23 |
| 3.10. La partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi..... | 23 |
| 3.11. Le assenze durante il P.C.T.O. | 26 |
| 3.12. Il P.C.T.O. e la comunicazione obbligatoria preventiva..... | 27 |
| 3.13. Limiti numerici presso i soggetti ospitanti..... | 27 |
| 3.14. Il P.C.T.O. e il computo numerico dei lavoratori presso il Soggetto Ospitante | 29 |
| 3.15. La generale gratuità dei P.C.T.O. | 29 |
| 3.16. La non obbligatorietà di iscrizione al L.U.L. dello studente in P.C.T.O. | 30 |
| 3.17. Il P.C.T.O. e l'apprendistato di primo livello | 31 |
| 3.18. Il P.C.T.O. e una successiva eventuale occupazione presso il medesimo Soggetto Ospitante | 32 |
| 3.19. Il P.C.T.O. e il Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro | 32 |
| Capitolo 4 - Gli aspetti assicurativi nei P.C.T.O. | 48 |
| 4.1. Le coperture assicurative degli studenti in P.C.T.O. | 49 |
| 4.2. L'attore su cui gravano le coperture assicurative degli studenti in P.C.T.O..... | 50 |
| 4.3. L'infortunio durante l'esperienza | 51 |
| 4.4. Il ruolo dello studente nell'ambito assicurativo..... | 52 |
| 4.5. Il ruolo del Soggetto Ospitante nell'ambito assicurativo | 52 |
| 4.6. Alcuni orientamenti giurisprudenziali in ambito assicurativo..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| Capitolo 5 - Gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei P.C.T.O. ... | 54 |
| 5.1. Come configurare lo studente in P.C.T.O. nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro | 55 |
| 5.2. I compiti dell'Istituzione scolastica nell'ambito della salute e sicurezza dei P.C.T.O. ... | 56 |
| 5.3. Il ruolo del Soggetto Ospitante nell'ambito della salute e sicurezza dei P.C.T.O. e la possibilità che vi siano oneri economici in capo allo stesso | 57 |
| 5.4. Il D.V.R., la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria e i D.P.I. dal punto di vista del Soggetto Ospitante dei P.C.T.O. | 59 |
| 5.5. Il ruolo dello studente nell'ambito della salute e sicurezza dei P.C.T.O. | 60 |
| Capitolo 6 - Alcune domande-risposte dal punto di vista del Soggetto Ospitante..... | 63 |

Premessa

Il presente e-book si pone l'obiettivo di approfondire l'aspetto squisitamente lavoristico dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, anche detti P.C.T.O.

Con detta terminologia si fa riferimento, in buona sostanza, a quella che è possibile considerare un'evoluzione della precedente Alternanza scuola-lavoro, modalità didattica già da tempo presente nel nostro ordinamento giuridico e scolastico.

Ma in cosa consiste esattamente l'alternanza?

Una risposta indubbiamente esauriente è data dal sito istituzionale Cliclavoro: "L'alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo".

Scendendo nel dettaglio, a proposito della funzione dell'Alternanza scuola-lavoro, così si esprimeva il M.I.U.R., in concetti oggi traslabili ai P.C.T.O.: "attraverso l'Alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell'apprendimento", e, in particolare, "il mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento".

In altre parole, lo studente è messo nella condizione di apprendere e maturare delle competenze di tipo trasversale tramite dei percorsi obbligatori che fondono, nella loro essenza, una dimensione curriculare, una orientativa e una esperienziale, ovvero pratico-lavorativa.

Nel trattare di P.C.T.O., tuttavia, preme da subito specificare che non necessariamente tali percorsi debbano prevedere una reale esperienza sul luogo di lavoro, potendosi invece realizzare anche per il tramite di imprese, o esperienze lavorative, meramente simulate.

Per dovere di precisione, va specificato che la presente trattazione affronterà esclusivamente l'ipotesi di P.C.T.O. che si concretizza per il tramite di una reale esperienza formativo-lavorativa "on the job", valutando tutte le implicazioni gestionali ad essa connesse.

Più precisamente, nelle pagine a seguire, tenuto conto delle specifiche fonti giuridiche e di prassi, si consegnerà una approfondita definizione dell'istituto, chiarendone la natura e gli obiettivi. E si analizzeranno, inoltre, anche tramite esemplificazioni e riferimenti concreti, i principali aspetti normativi e assicurativi del periodo. Il tutto, al fine di fornire gli elementi utili volti a permettere una corretta gestione operativa e adempimentale del periodo specificatamente riguardante l'esperienza lavorativa dei percorsi.

Si chiarisce che il taglio della presente opera sarà pratico e operativo, con una destinazione espressamente rivolta agli operatori e professionisti del settore lavoro, ovvero verso coloro i quali sono addetti alla gestione e amministrazione del personale, anche presso le strutture ospitanti.

Capitolo 1

La definizione dei P.C.T.O.

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (c.d. P.C.T.O.), già Alternanza scuola-lavoro, sono da definirsi un modello didattico che consente di realizzare corsi di formazione all'interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei, sia nell'istruzione professionale. In particolare, i P.C.T.O. possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze didattiche in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie con le quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni.

Al fine di meglio definire l'istituto, si intende riportare, di seguito, la definizione fornita da una istituzione scolastica nel proprio "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" (P.T.O.F. del Liceo Scientifico Copernico di Brescia, Anni Scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025):

"Negli intenti dell'Istituto le attività di P.C.T.O. devono consentire di ampliare il contesto di apprendimento rendendolo complementare all'aula e ai laboratori scolastici. La partecipazione diretta al mondo operativo realizza scambi reciproci di esperienze che concorrono alla formazione globale della persona. L'obiettivo rimane accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate «sul campo»".

Tramite la predetta definizione è immediatamente possibile dare la corretta valenza all'istituto in analisi, da non considerarsi quindi come uno "strumento" dalla vocazione meramente occupazionale, ma piuttosto come una vera e propria modalità di insegnamento esperienziale nei confronti dei giovani studenti, con un fine prettamente orientativo.

Indubbiamente, infatti, il processo di orientamento assume una funzione centrale strategica e un indiscusso ruolo di rilievo nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti, rendendosi pertanto un tassello ormai imprescindibile nella crescita del giovane.

A tal proposito, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca così si esprime nelle apposite Linee Guida P.C.T.O.:

"I P.C.T.O., che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull'auto-orientamento".

Certo è che, seppur indirettamente, uno dei fini ultimi del percorso resta quello di accrescere le future possibilità di inserimento dei giovani, all'indomani, nel mondo del lavoro; ed è lo stesso M.I.U.R. che lo afferma a più riprese:

- "L'istruzione e la formazione sono [...] al centro delle politiche attive" (Linee Guida P.C.T.O., punto 1);
- "Il processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, rappresenta, nel panorama italiano dell'istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo, a partire dalla scuola dell'infanzia" (Linee Guida P.C.T.O., punto 2);
- "la dimensione curriculare, la dimensione esperienziale, la dimensione orientativa [...] sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro" (Linee Guida P.C.T.O., punto 4.1).

Scendendo nel dettaglio, il punto focale dei percorsi, a tutti gli effetti, è rappresentato dall'acquisizione e maturazione di competenze trasversali da parte dello studente, volte ad una proficua "costruzione del sé", e allo sviluppo delle potenzialità, anche tramite la capacità

di un'autovalutazione. La descrizione di tali competenze è ben chiarita dalla normativa europea (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22.05.2018-2018/C-189/01 - relativa alle "competenze chiave per l'apprendimento permanente") la quale individua, in particolare, le 8 cosiddette competenze chiave, caratterizzate da una combinazione, o compresenza, di conoscenze, abilità e atteggiamenti che permettono, e permetteranno, al giovane di fronteggiare, autonomamente e tramite scelte consapevoli (protagonismo attivo), i cambiamenti e le trasformazioni sociali e digitali, in un'ottica di resilienza, flessibilità e spirito di adattamento.

La visione di tali competenze deve essere, quindi, indubbiamente olistica, e può essere riassunta nella necessità di trasmettere al giovane la capacità di un apprendimento permanente, mediante un miglioramento delle abilità di base e mediante l'investimento in competenze più complesse, quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.

Tutto ciò, nel disegno del P.C.T.O., è ottenuto tramite la logica del "fare", logica quest'ultima che implica ed esige un apprendimento concretizzato tramite l'assegnazione di compiti reali, e non meramente teorici, che richiedono pertanto una partecipazione attiva dello studente. Delineando in poche parole l'essenza dei percorsi, è possibile affermare che lo studente è chiamato a fare per imparare, imparare per aver la capacità di affrontare autonomamente i cambiamenti.

Pur senza voler approfondire eccessivamente l'ambito e la definizione delle competenze, coerentemente con i diversi obiettivi della presente trattazione, deve essere tuttavia specificato che si è in presenza di un approccio per risultati di apprendimento misurabili in competenza, in egual modo rispetto al Quadro Europeo delle qualificazioni (EQF, Raccomandazione 2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017). Quanto sopra viene attuato al fine di permettere una migliore integrazione tra strumenti nazionali ed europei, al fine di agevolare la comprensione, se non anche la trasparenza, dei titoli di studio nello spazio economico comunitario.


In conclusione, preme sottolineare come l'istituto sia stato disegnato anche per il raggiungimento di obiettivi e principi generali di indubbio valore sociale.

A tal proposito, si riportano, di seguito, le parole di cui al punto 1 delle Linee Guida P.C.T.O.:

"La visione dei traguardi educativi per il 2030 mira, quindi, non soltanto a eliminare le disparità di genere, a costruire e potenziare le strutture dell'istruzione e la presenza di insegnanti qualificati, a garantire un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili nelle loro tre dimensioni - economica, sociale e ambientale - in maniera equilibrata e interconnessa, ma anche ad aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche - anche tecniche e professionali - e gli strumenti per partecipare pienamente alla vita sociale garantendo un lavoro dignitoso a ciascuno".

Nella pagina successiva, al fine di chiarire ulteriormente la definizione dei percorsi, si riporteranno alcune parole fornite da parte di alcuni enti e istituti coinvolti, attraverso i rispettivi siti internet.

| Riferimento | Descrizione | Sito internet |
|---|--|---|
| Miur | <p>L'Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. [...]</p> <p>Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.</p> | https://www.miur.gov.it/alternanza-scuola-lavoro |
| Cliclavoro | <p>Si chiama Alternanza scuola-lavoro (oggi denominata percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, c.d. P.C.T.O.) e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per garantire loro esperienza "sul campo" e superare il gap "formativo" tra mondo accademico e mondo del lavoro in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l'inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.</p> | https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/formazione/alternanza_scuola_lavoro/ |
| Liceo Scientifico Statale "Nicolò Copernico" di Brescia (BS) | <p>"Stage lavorativi per orientare le scelte del futuro Il percorso liceale non è finalizzato all'acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro ma sviluppa competenze culturali e di cittadinanza, fondamentali per fare scelte consapevoli e per inserirsi in modo attivo nella vita sociale e professionale. I P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, ex ASL - Alternanza scuola-lavoro) mirano a incrementare la capacità di scelta degli studenti e le competenze trasversali note come soft skills".</p> | https://www.liceocopernico-brescia.edu.it/oltre-la-scuola/scuola-e-mondo-del-lavoro/ |



Capitolo 2

Le fonti normative dei P.C.T.O.

Per una completa illustrazione dell'istituto in analisi, ma anche al fine di permettere una sempre utile consultazione personale, è necessario fornire una panoramica delle principali fonti normative. Si chiarisce che tale illustrazione, necessariamente, deve tenere conto anche del cammino storico-normativo avvenuto nel tempo, essendo la modalità didattica attuale da considerarsi, come detto, l'evoluzione di un percorso preesistente. Da qui l'esigenza di indicare, nel prosieguo, anche alcuni dei riferimenti normativi passati: solide fondamenta ancor oggi sostanziali. In particolare, il P.C.T.O. è da identificarsi come il perfezionamento odierno della precedente Alternanza scuola-lavoro. In proposito, preme da subito specificare che, pur essendo venuto meno il termine, si rimane ad ogni modo in presenza di un'alternanza, ossia di una suddivisione dell'insegnamento (e, quindi, dell'apprendimento) in parte presso l'ambito scolastico, in parte presso l'ambito lavorativo o comunque esperienziale.

L'Alternanza scuola-lavoro fu inizialmente introdotta dalla L. 28.03.2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", all'art. 4, e in seguito disciplinata dal D.Lgs. 15.04.2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28.03.2003, n. 53".

In seguito, la L. 13.07.2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (cosiddetta "Buona scuola"), all'art. 1, cc. 33-43, rese obbligatori i periodi di cui al D.Lgs. n. 77/2015.

Da ultimo, è intervenuta la L. 30.12.2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2021), che, tramite le disposizioni di cui all'art. 1, c. 784, ha ridenominato l'Istituto, tramutandolo in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", rimodulando inoltre la consistenza stessa dei percorsi. L'intervento normativo richiamato, in aggiunta, all'art. 1, c. 785 ha previsto la stesura di apposite Linee Guida per l'attuazione dei periodi, successivamente, ben formulate dal M.I.U.R., tramite D.M. 4.09.2019, n. 774.

Le stesse, senza dubbio alcuno, rappresentano uno dei principali punti di riferimento per tutti coloro i quali sono chiamati ad interessarsi ai P.C.T.O. A tal proposito, è ivi specificato che "I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo della scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che ospitano gli studenti nei percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di apprendimento e alle nuove sfide nel campo della formazione".

Volendo esporsi in una valutazione critica, le indicazioni contenute nelle Linee Guida risultano essenziali, dirimenti e complete, per tutte le figure interessate e coinvolte dai percorsi, a maggior ragione se integrate con gli ulteriori riferimenti ivi richiamati.

In particolare, di assoluta rilevanza, ai fini della corretta gestione del periodo, risultano anche la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola-lavoro", di cui al Decreto M.I.U.R. del 3.11.2017, n. 195, e la "Guida Operativa per la Scuola", di cui al Decreto M.I.U.R. dell'8.10.2015. Tali riferimenti, pur antecedenti rispetto alle più recenti disposizioni normative, ed espressamente riferite ai periodi di Alternanza scuola-lavoro, sono infatti ripetutamente presi a riferimento dalle più recenti Linee Guida in materia di P.C.T.O.

Queste ultime, a titolo esemplificativo, indicano che:

- la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola-lavoro" definisce una serie di diritti e doveri degli studenti applicabili anche ai P.C.T.O., tra cui le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la "Guida Operativa per la Scuola" sancisce gli imprescindibili requisiti dei soggetti ospitanti anche nell'ambito dei P.C.T.O.

Infine, certamente, da non trascurare e menzionare sono i documenti di prassi amministrativa, i quali, come molto spesso accade, assumono un ruolo di rilievo al fine di meglio perimetrare i confini dell'Istituto e della sua gestione. Gli stessi verranno indicati e analizzati, al momento più opportuno, nel corso della presente trattazione.

| Schema in ordine cronologico della principale normativa di riferimento in materia | |
|--|---|
| Riferimento normativo | Rapida descrizione del suo contenuto |
| L. 28.03.2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" | Introduzione dell'Alternanza scuola-lavoro e delega al Governo |
| D.L. 15.04.2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28.03.2003, n. 53" | Disciplina dell'Alternanza scuola-lavoro |
| L. 13.07.2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" | L'Alternanza scuola-lavoro viene resa obbligatoria |
| D.M. 8.10.2015 | Guida operativa per l'Alternanza scuola-lavoro |
| D.M. 3.11.2017, n. 195 | Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza scuola-lavoro. Definisce una serie di principi applicabili ai P.C.T.O. |
| L. 30.12.2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" | Ridenominazione della metodologia didattica in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento |
| D.M. 4.09.2019, n. 774 | Definizione delle Linee Guida P.C.T.O. |

Capitolo 3

Gli aspetti normativi per la gestione dei percorsi formativo-lavorativi dei P.C.T.O.

Nel presente capitolo si delinearanno gli aspetti normativi salienti dei percorsi formativo-lavorativi in ambito P.C.T.O., al fine di permettere una corretta gestione operativa da parte del Soggetto Ospitante.

In particolare, una volta chiarita la reale natura del periodo, ovvero la sua essenza, si procederà ad illustrare le modalità, le condizioni e le limitazioni, da tenere in considerazione per poter correttamente introdurre lo studente presso la realtà lavorativa designata.

L'attuazione dell'esperienza, infatti, è possibile solo a fronte del rispetto di una serie di regole, peraltro non sempre derivanti dalla medesima fonte normativa, che necessitano di un approfondimento specifico, oltreché di apposite riflessioni.

In definitiva, non va dimenticato che il Soggetto Ospitante, come parte essenziale ai fini dell'ultimazione proficua del percorso, nella sua veste di attore co-protagonista dell'esperienza, è chiamato a rivestire con responsabilità, consapevolezza e competenza (anche operativa) il proprio ruolo.

3.1. La natura del lavoro nei P.C.T.O.

Per poter definire la natura del lavoro nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, preme da subito specificare che "L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro" (Cfr. art. 2 del Fac-simile convenzione tra istituzione scolastica e Soggetto Ospitante, di cui alle Linee Guida P.C.T.O.).

Più nel dettaglio, l'esperienza lavorativa in P.C.T.O. è da ascrivere all'alveo dei tirocini cosiddetti curricolari, i quali sono, ai sensi delle recenti previsioni di cui all'art. 1, c. 720 della L. 30.12.2021, n. 234, cd. Legge di Bilancio 2022, "un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. [...] funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto".

A tal proposito, è opportuno indicare quanto chiarito dalla Guida operativa M.I.U.R. sull'Alternanza scuola-lavoro pubblicata nel mese di ottobre 2015, valida oggi, come visto (cfr. capitolo 2), anche per i percorsi in analisi:

"Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare [...]. Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l'alternanza *tout court*, è altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante".

Ovviamente, non essendo il percorso catalogabile come un reale rapporto di lavoro, vengono meno una serie di diritti e doveri per le parti coinvolte, tipiche dei rapporti a prestazioni corrispettive (tra cui il lavoro subordinato), come ad esempio gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, oppure quelli inerenti allo *ius variandi* (i poteri e i diritti connessi alle mansioni dei lavoratori assunti) di cui all'art. 2103 del codice civile, o altri ancora, approfonditi nel prosieguo.

Tuttavia, vi è da chiarire che, per taluni specifici fini (approfonditi nel capitolo 5 della presente

trattazione), lo studente assume invece lo *status* di lavoratore. Sulla questione, si veda quanto chiarito al paragrafo 6 delle Linee Guida P.C.T.O.:

"In tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 9.04.2008, n. 8124 stabilisce l'equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Detta equiparazione si estende, secondo la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Si specifica che, al fine del rispetto delle ore minime di P.C.T.O. previste dalla normativa (per le quali si rimanda al paragrafo 3.8), sono da tenere in considerazione gli eventuali rapporti di lavoro in apprendistato di primo livello instaurati dallo studente. Potendosi, pertanto, affermare che non necessariamente il P.C.T.O. debba essere assolto, in via esclusiva, per il tramite di una mera esperienza di tirocinio. Pur non essendo l'argomento strettamente oggetto della presente trattazione, per un opportuno approfondimento si rimanda al paragrafo 3.17.

3.2. Le figure coinvolte nel P.C.T.O.

Le figure principalmente coinvolte nell'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono:

- l'Istituzione scolastica frequentata dallo studente, soggetto promotore dell'esperienza formativa, la quale ha il compito di progettare e garantire uno svolgimento proficuo e sicuro del percorso, oltretutto di accertare la corretta acquisizione delle competenze individuate;
- il Dirigente scolastico, che, in particolare, redige la scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. Il dirigente, inoltre, ha i seguenti compiti:
 - a) verifica che l'ambiente di apprendimento sia consona al numero degli alunni ammessi nella struttura e adeguato alle effettive capacità richieste;
 - b) definisce il piano delle risorse complessive da destinare ai percorsi e stabilisce la parte di risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico;
 - c) è responsabile delle denunce nel caso si verificano eventi assicurati (salvo previsioni diverse all'interno della convenzione);
- il Consiglio di classe, che delibera le varie forme organizzative del P.C.T.O. e che ha quindi un ruolo centrale nella progettazione degli stessi (ad esempio, definisce i traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all'interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione). Il Consiglio di classe, inoltre, effettua la valutazione del percorso al termine dell'anno scolastico, redigendo il documento finale al fine di agevolare le commissioni d'esame;
- il Collegio dei docenti, che delibera i criteri valutativi utilizzati dal Consiglio di classe, esplicitati nel P.T.O.F. dell'istituzione scolastica, ossia il Piano triennale dell'offerta formativa, tramite cui l'Istituto illustra la propria offerta formativa;
- il Soggetto Ospitante, presso cui si svolge l'esperienza "on the job", che, tra le tante cose, sceglie il tutor esterno e che, riassumendo, deve essere consapevole del ruolo fondamentale che riveste ai fini della formazione dello studente in ambito lavorativo. Il soggetto ospi-